



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini 1 - 37040 Terrazzo VR

☎ 0442 94013-int.5 - ✉ ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it

Servizio di trasporto scolastico anni 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025

per gli alunni delle Scuole:
Primaria - Secondaria di 1° grado - dell'Infanzia
del Comune di Terrazzo

- BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA -

C.I.G. 93697187E4

richiamata la Determinazione a contrarre n. 131 del 12/08/2022 del Responsabile del Procedimento e di Istruttoria dell'Ufficio "Servizi Anagrafici, mensa, trasporto scolastico e lampade votive" del Comune di Terrazzo, per: *Servizio di trasporto scolastico anni 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025*;

si rende noto che questo Ufficio ha indetto una procedura aperta per la selezione del contraente per il servizio in oggetto.

Sezione 1
Informazioni generali

1.1 - ENTE ATTUATORE DELL'INTERVENTO/COMMITTENTE

denominazione ufficiale **Comune di Terrazzo**
indirizzo Piazzale degli Alpini 1 - 37040 Terrazzo VR
pec-mail *comune.terrazzo@legalmail.it*
e-mail *ufficio.scuola@comune.terrazzo.vr.it*
telefono 0442 95210
indirizzo internet www.comune.terrazzo.vr.it
R.U.P. Geom. Michelini Daniele

1.2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

denominazione ufficiale **Comune di Terrazzo**
indirizzo Piazzale degli Alpini 1 - 37040 Terrazzo VR
pec-mail *comune.terrazzo@leglmail.it*
e-mail *ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it*
telefono 0442 94013-int.5
indirizzo internet www.comune.terrazzo.vr.it
R.U.P./gara Arch. Girardi Tommaso

1.3 - GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

denominazione ufficiale **Consip S.p.A.**
telefono 800 062 060
indirizzo internet www.acquistinretepa.it

1.4 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà per oggetto: *Servizio di trasporto scolastico anni 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025*, comprendente indicativamente i seguenti servizi:

- raccolta degli alunni e degli studenti delle Scuole Primaria - Secondaria di 1° grado - dell'Infanzia, dai punti di fermata, individuati dall'Amministrazione Comunale, trasporto alla sede scolastica e a casa al termine delle lezioni

Il codice **CPV** (Common Procurement Vocabulary) dell'intervento è:
60130000-8 (servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)

1.5 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

importo a base di gara..... 120.000,00 €
importo oneri sicurezza..... 0,00 €
importo totale del servizio (oltre ad I.V.A. di legge) 120.000,00 €

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 € (zero/00 euro), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

1.6 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato a corpo, secondo quanto meglio specificato nel *disciplinare*.

1.7 - LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Terrazzo VR - viabilità del territorio comunale.

1.8 - TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere garantito per la durata di anni 3 (tre) relativi agli anni scolastici 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025.

L'Ente committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 - c. 8 - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora in avanti: *Codice*), di chiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipula dello stesso, al fine di evitare grave danno all'interesse pubblico.

1.9 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA

La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73 - lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 - *Codice*.

1.10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 - c. 4 - *Codice*. Il minor prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di importo 0,00 € (zero/00 euro), e determinato come ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara. Ai sensi dell'art. 97 - c. 8 - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., nel caso il numero di offerte ammesse sia pari a quindici o più, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 - c. 2 - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. Nel caso di un numero di offerte inferiore a quindici, come da art. 97 - c. 2-bis - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., si procederà a valutare la congruità delle offerte come da medesimo art. 97 - c. 2-bis - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. In ogni caso, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità dell'offerta qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

1.11 - DOCUMENTI DI GARA

La modulistica per la partecipazione alla gara è parte della procedura on-line, da svolgersi con utilizzo della piattaforma M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'iniziativa: *Servizi*, seguendo la R.d.O. - Richiesta di Offerta nella categoria merceologica: *Noleggio con conducente (escluso uso sanitario)*.

1.12 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con forma pubblica amministrativa.

1.13 - PAGAMENTI

Avverranno secondo le modalità stabilite dal *capitolato tecnico prestazionale*. Trova applicazione l'art. 3 - L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara **C.I.G. 93697187E4**. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

1.14 - SUBAPPALTO

È disciplinato dall'art. 105 - *Codice*. Tutte le prestazioni contrattuali sono subappaltabili. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori, qualora sussistenti i presupposti di cui all'art. 105 - c. 13 - *Codice*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 - c. 4 - *Codice*, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione dell'Ente committente, è sottoposto, fra le altre, alla condizione che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di affidamento.

Nel caso di subappalti riguardanti le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all'art. 1 - c. 53 - L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i., è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, come da art. 105 - c. 6 - *Codice*.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto; in alternativa il concorrente, tramite il soccorso istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l'indicazione della terna di subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 - *Codice* in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105 - c. 2 - *Codice*, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione appaltante, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto, corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Sezione 2

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

2.1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 - c. 2 - *Codice*, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3 - c. 1 - lett. p) - *Codice*, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente *bando*.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con **identità individuale** di cui alle lettere: *a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili)* dell'art. 45 - c. 2 - *Codice*;
- b) operatori economici con **identità plurisoggettiva** di cui alle lettere: *d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico)* dell'art. 45 - c. 2 - *Codice*; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 - c. 8 - *Codice*.

Ai soggetti sopraccitati si applicano le disposizioni di seguito indicate.

2.1.1 - Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e G.E.I.E.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 - c. 8 - *Codice*, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 - c.2 - *lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lett. e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 - Codice Civile)* anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48 - c. 7 - *Codice*, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dall'art. 48 - c. 17-18 - *Codice*, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 - c. 2 - lett. g) - *Codice*, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) ex D.Lgs. 23/07/1991 n. 240 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 - D.Lgs. 23/07/1991 n. 240 e s.m.i., ai G.E.I.E. si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i G.E.I.E. vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente *bando* per i raggruppamenti ed i consorzi

ordinari.

Salvo quanto disposto dall'art. 48 - c. 17-18 - *Codice*, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei G.E.I.E. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi dall'art. 48 - c. 19 - *Codice*, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui al citato art. 48 - c. 17-18-19 - *Codice*, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

2.1.2 - Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 - c. 7 - *Codice*, i consorzi di cui all'art.45 - c.2 - lett. b) - *Codice*: **consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**, e i consorzi di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. c) - *Codice*: **consorzi stabili**, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 - *Codice Penale*.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. b)-c) - *Codice*, trovano applicazione le medesime previsioni di cui al citato art. 48 - c. 17-18-19 - *Codice*, come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 - c. 7-bis - *Codice*, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. b)-c) - *Codice*, per le ragioni indicate al medesimo art. 48 - c. 17-18-19 - *Codice* o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

2.1.3 - Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. f) - *Codice*

A norma dell'art. 48 - c. 14 - *Codice*, le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. f) - *Codice*.

Come meglio dettagliato nella Determinazione AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

➤ **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica**

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**, secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

- sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto.

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

➤ **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune**

L’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**, secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto;
- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 - Codice Amministrazione Digitale;
 - b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

➤ **rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica**

L’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, l’offerta economica presentata e sottoscritta dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**, secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

[**N.B.** - Parimenti, come precisato nella citata Determinazione AVCP n. 3 del 23/04/2013, è necessario in ogni caso che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 - *Codice* e li attestino in conformità alla vigente normativa.]

2.1.4 - Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 - c. 3 - *Codice*, possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato.

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110 - c. 5 - *Codice*, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra

indicata, dovranno essere prodotti anche:

- a) **la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Ente committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b) **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**, debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

2.1.5 - Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 - D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 - D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 - *Codice*, nei limiti previsti dal citato articolo.

2.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 - *Codice*;
- le condizioni di cui all'art. 53 - c. 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
- quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 - c. 3 - *Codice*, l'esclusione prevista dai c. 1-2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

[**N.B.** - Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 26/10/2016 cui si rinvia integralmente.]

Pertanto, secondo il sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 - c. 1-2 - *Codice* dovrà essere resa con riferimento a:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del C.d.A., Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*Institori e Procuratori ad negotia*)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*Revisore Contabile o Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 - D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i.*).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 - c. 1-2 - *Codice*, non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione del presente *bando*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[**N.B.** - L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80 - c. 3 - *Codice*, deve essere resa tramite la compilazione del modulo (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio.]

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 - *Codice*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 - c. 11 - *Codice*, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12-sexies - D.L. 08/06/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07/08/1992 n. 356, o degli art. 20/24 - D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 - c. 5 - lett. c) - *Codice* (gravi illeciti professionali) l'Amministrazione aggiudicatrice Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo*, indicando nella apposita *Parte III - Sezione C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*, tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni

diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80 - c. 5 - lett. c) - *Codice*, sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 - c. 6 - per. 3° - *Codice*, si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 - c. 5 - lett. c) - *Codice*, sarà condotta dall'Amministrazione aggiudicatrice mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213 - c. 10 - *Codice*;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli art. 353-353-bis-354-355-356 - Codice Penale, sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80 - c. 3 - *Codice*, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

In ogni caso la Centrale Unica di Committenza si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel D.G.U.E. (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

A norma dell'art. 80 - c. 13 - *Codice*, ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 - c. 5 - *Codice*, trovano applicazione le Linee guida A.N.A.C. n. 6: *Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 - c. 5 - lett. c) - Codice* di cui alla Deliberazione n. 1293 del 16/11/2016.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 - c. 16-ter - D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 - c. 2 - D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato c. 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53 - c. 16-ter - D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. con riferimento all'Ente committente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 - c. 12 - *Codice*, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla segnalazione ivi prevista.

2.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a. iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
- b. per i soggetti appartenenti ad altri Stati della U.E. è richiesta la prova, con le modalità indicate all'art. 83 - c. 3 - *Codice*, dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI - *Codice*, nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;
- c. iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) di cui al Regolamento C.E. n. 1071/2009 o equivalente

titolo comunitario. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 - c. 3 - *Codice*, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- d. autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente o concessione servizio di linea.
- e. se cooperativa: iscrizione all'apposito albo delle cooperative;
- f. se cooperativa sociale: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Nel caso di consorzi di cui all'art.45 - c. 2 - lett. b)-c) - *Codice*, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e G.E.I.E. di cui rispettivamente all'art. 45 - c.2 - lett. d)-e)-f)-g) - *Codice*, costituiti o da costituirsi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

2.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

- a. aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83 - c. 4 - lett. a) - *Codice*, per un importo non inferiore a 250.000,00 € (duecentocinquantamila/00 euro);
- b. aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83 - c. 4 - lett. a) - *Codice*, per un importo non inferiore a 250.000,00 € (duecentocinquantamila/00 euro). Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

2.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

- a. aver gestito negli ultimi tre anni scolastici (2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022), regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di trasporto scolastico, presso enti pubblici e/o privati, di importo pari o superiore a 80.000,00 € (ottantamila/00 euro), I.V.A. di legge esclusa, in ciascun anno scolastico.

2.6 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216 - c. 13 - *Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile da A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Deliberazione attuativa n. 111 del 20/12/2012, ai sensi dell'art. 9 - c. 15-ter - D.L. 30/12/2013 n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2014 n. 15.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi online → AVCpass → Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 - c. 3.2 della succitata Deliberazione, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 - *Codice*, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dall'art. 86 - c. 2 - *Codice* e dall'all. XVII - *Codice*, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 - *Codice*.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. L'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente *bando*

ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

2.7 - AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 - *Codice*, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di cui sopra trova applicazione l'art. 89 - *Codice*, relativamente a tutti i requisiti e alla documentazione che deve essere prodotta da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria.

Sezione 3

Documentazione di gara - Informazioni sulla procedura - Modalità di comunicazione

3.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il presente bando e relativi modelli allegati di seguito indicati:

- modulo_001 **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**
- modulo_002 **dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 - c. 3 - D.Lgs. 50/2016**
- modulo_003 **offerta economica**
- allegato **disciplinare**

sono consultabili e scaricabili dalla procedura M.E.P.A. e dal sito internet del Comune di Terrazzo - www.comune.terrazzo.vr.it, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche del servizio da prestare.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

3.2 - INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

Informazioni e chiarimenti potranno essere richieste unicamente con pec-mail:

- **per le procedure di gara: Ufficio Tecnico** del Comune di Terrazzo, contattando il **R.U.P./gara Arch. Girardi Tommaso** - mail ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it;
- **per gli aspetti progettuali dell'intervento: Ufficio Scuola** del Comune di Terrazzo, contattando il **R.U.P. Geom. Michellini Daniele** - mail ufficio.scuola@comune.terrazzo.vr.it

I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet: www.comune.terrazzo.vr.it

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti **non oltre il giorno giovedì 01/09/2022 - ore 12.00.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - c. 1 - *Codice*, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 - c. 2-bis - *Codice del Processo Amministrativo*, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet dell'Unione di Comuni *dall'Adige al Fratta*, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 - *Codice*, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con pec-mail, di detto provvedimento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 - c. 5 - *Codice*, si provvederà a comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg (cinque giorni):

- a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il *bando*, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lett. a).

3.3 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare nel D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* sulla procedura on-line l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec-mail) presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4.1 - TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno lunedì 05/09/2022

LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CORREDATA DALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, DOVRÀ PERVENIRE IN FORMA TELEMATICA SECONDO LE MODALITÀ STABILITE NEL PRESENTE BANDO

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso il servizio gestito da Consip S.p.A. da svolgersi con utilizzo della piattaforma M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'iniziativa: *Servizi*, seguendo la R.d.O. - Richiesta di Offerta nella categoria merceologica: *Noleggio con conducente (escluso uso sanitario)*, raggiungibile all'indirizzo internet: www.acquistinretepa.it

L'offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

Per la compilazione dell'offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la modulistica messa a loro disposizione nella sezione del sito internet in precedenza indicato.

4.1.1 - Definizioni utili per la procedura telematica

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

- **Abilitazione:** risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 - *Codice*, per lo svolgimento della gara telematica.
- **Account:** insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.
- **Firma digitale:** è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.: *Codice dell'amministrazione digitale*.
- **Marcatura temporale:** è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di *chiusura* dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.
- **Numero di serie della marcatura temporale:** è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma

Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi (*numero seriale, numero di serie, serial number, ecc.*).

- **Gestore del Sistema:** Consip S.p.A., di cui si avvale la Centrale Unica di Committenza per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 - *Codice*. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al recapito telefonico 800 062 060, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 9.00-18.00.
- **Sistema:** coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art. 58 - *Codice*.
- **Busta telematica di offerta economica (o sealed bid):** scheda di offerta che verrà compilata dall'Impresa concorrente. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e alla Centrale Unica di Committenza. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, ed eventualmente le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.
- **Upload:** processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a *distanza*, per mezzo di connessione alla rete internet (nell'apposita stanza dedicata all'Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione *E-procurement – Procedure d'acquisto*).

4.1.2 - Dotazione informatica e avvertenze

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1. *Personal Computer collegato ad Internet*
2. *Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)*
3. *Configurazione Browser*

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4. *Programmi opzionali*

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con Microsoft Office, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5. *Strumenti necessari*

Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. *definizioni*).

4.1.3 - Avvertenze

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati. L'email e la password necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare

pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

4.1.4 - Forma di partecipazione e abilitazione al lotto

Gli Operatori Economici concorrenti, per partecipare dovranno essere iscritti all'iniziativa: *Servizi*, nella categoria merceologica: *Noleggio con conducente (escluso uso sanitario)*.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione al lotto) devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria/capogruppo o designata tale dovrà quindi dichiarare gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo).

4.1.5 - Modalità di sospensione o annullamento

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

4.1.6 - Modalità di inserimento della documentazione

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. La corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.

Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l'Associazione o il Consorzio.

Si precisa, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

➤ **Documentazione Amministrativa**

➤ **Documentazione Economica**

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46-47 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., ivi compreso il D.G.U.E. e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all'originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

4.2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

4.2.1 - Documentazione Amministrativa

Entro il termine previsto dal *timing di gara*, l'Operatore concorrente deve depositare sul sistema (*caricamento/upload*), nello spazio denominato *Doc. gara - Amministrativa* attivato nella scheda di gara, i documenti indicati di seguito:

1. **AUTOCERTIFICAZIONE** in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., tramite la compilazione del **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18/07/2016 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016) recante: *Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.*

Il D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente *bando*.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 - *Codice*, si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 - c. 1-2 - *Codice*, tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati all'art. 80 - c. 3 - *Codice*, ed elencati al precedente punto 2.2 del presente *bando*;
- la dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 80 - c. 3 - *Codice*, siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione del presente *bando*; nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 - c. 1-2 - *Codice*, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

In merito alla compilazione del D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo*, si precisa che:

- l'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo*;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., il D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* deve essere presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;
- in caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane

di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. b) - *Codice*, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. c) - *Codice*, il D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* deve essere presentato e sottoscritto anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare;

- se il partecipante alla procedura di gara è impresa cooperativa, dovrà essere anche precisato, unitamente al numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., anche il numero di iscrizione all'apposito Albo;
- per quanto concerne la sezione D - D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo*, solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 - *Codice* e qualora oggetto dello stesso sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1 - c. 53 - L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i., in tale sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dall'art. 105 - c. 6 - *Codice*;
- il D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* deve essere presentato e sottoscritto anche da ogni operatore economico facente parte della terna di subappaltatori indicata dal concorrente ai sensi dell'art. 105 - c. 6 - *Codice*;
- il D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* deve essere presentato e sottoscritto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e;

[**N.B.** - Il D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* deve essere reso e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.]

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 - c. 5 - *Codice*, la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

2. **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80 - C. 3 - CODICE**, da rendersi tramite la compilazione del modulo *Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 - c. 3 - D.Lgs. 50/2016*, da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al D.G.U.E.

3. **GARANZIA PROVVISORIA** pari al **2%** (due percento) - di importo **2.400,00 €** - dell'importo presunto complessivo dell'appalto di 120.000,00 €, **intestata a Comune di Terrazzo**, costituita con le seguenti modalità.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 - c. 1 - D.Lgs.21/11/2007 n. 231 e s.m.i., la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Servizio di Tesoreria del Comune di Terrazzo - UniCredit S.p.A. - filiale Terrazzo (02046) - IBAN IT 28 E 02008 59890 000003465364;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 - D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 - D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

e s.m.i., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 gg (centottanta giorni) dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - c. 2 - Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg (quindici giorni) a semplice richiesta scritta del Comune di Terrazzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 - c. 8 - *Codice*, la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 - *Codice*. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

[N.B. - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 - c. 5 - *Codice*, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta dell'Ente committente nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 gg (novanta giorni), qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità.]

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84/91 - D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.

Si precisa che l'eventuale erronea intestazione della garanzia provvisoria a favore della Centrale Unica di Committenza anziché del Comune di Terrazzo committente dell'opera, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta garanzia di modificarne l'errata intestazione.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. d)-e) - *Codice*, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo R.T.I. o consorzio.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. f) - *Codice*, si rimanda a quanto indicato al precedente par. 2.1.3 del presente *bando*.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 - c. 7 - *Codice*. In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 - c. 7 - *Codice*:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. [omissis]

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

[N.B. - Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004 n. 123 - Ministero delle Attività Produttive.]

4. **PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. **(Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. già costituiti) - ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio o G.E.I.E.. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.
6. **(Solo in caso di contratto di rete)** - In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. f) - *Codice*, dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente par. 2.1.3 del presente *bando*.
7. **(Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)** - In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente par. 2.1.4 del presente *bando*.
8. **(Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)** - In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente par. 2.1.5 del presente *bando*.

[N.B. - Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall'Amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure *antimafia*, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria competente, oltre che ad A.N.A.C., ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.]

4.2.2 - Documentazione Economica

L'allegato **offerta economica** dovrà contenere: dichiarazione **da rendersi in bollo da 16,00 €** secondo il modulo **offerta economica** quale parte integrante del presente *bando*, riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.), indicante - in cifre ed in lettere - **il ribasso percentuale offerto** sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza (pari a 0,00 € - zero/00 euro) che il concorrente stesso offre per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 - c. 10 - *Codice*, oltre al ribasso percentuale offerto, il concorrente deve indicare nell'offerta economica, compilando gli appositi spazi dedicati del modulo:

- i propri **costi della manodopera** riferiti all'affidamento in oggetto;
- i propri **costi aziendali della sicurezza** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara).

[N.B. - La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.]

Il modello modulo **offerta economica** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *in nome e per conto proprio e delle mandanti*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o G.E.I.E. di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. d)-e)-g) - *Codice*.

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 - c. 2 - lett. f) - *Codice*, si rimanda a quanto indicato al precedente par. 2.1.3 del presente *bando*.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere.

Oltre all'offerta nella sezione non devono essere inseriti altri documenti.

Sezione 5

Date e modalità di svolgimento della gara

5.1 - PRIMA SEDUTA DI GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno lunedì 05/09/2022 alle ore 13.00 on line** presso Comune di Terrazzo - Piazzale degli Alpini 1 - 37040 Terrazzo VR, presso la sede municipale di Terrazzo.

La gara sarà espletata dal R.U.P./Gara Arch. Girardi Tommaso.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il R.U.P./Gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti, che verranno riportate sul Verbale di gara.

Il R.U.P./Gara procederà quindi:

- a) a verificare la data e l'ora di arrivo delle offerte presentate dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi; le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal presente *bando* saranno dichiarate inammissibili e se ne darà conto nel Verbale di gara;
- b) all'apertura delle offerte ammesse alla gara;
- c) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente *bando*;
- d) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

5.2 - EVENTUALE PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 - c. 9 - *Codice*, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E. - *Documento di Gara Unico Europeo* di cui all'art. 85 - *Codice*, nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente *bando*, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il R.U.P./Gara provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a 7 gg (sette giorni) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il R.U.P./Gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal R.U.P./Gara che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta con pec-mail.

È facoltà del R.U.P./Gara non procedere alla sospensione della gara qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il R.U.P./Gara darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine

perentorio assegnato, il R.U.P./Gara procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, si provvederà anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Centrale Unica di Committenza richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

5.3 - AMMISSIONE E APERTURA OFFERTA ECONOMICA

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva, il R.U.P./Gara di gara, provvederà all'apertura delle offerte economiche, procedendo quindi:

- all'apertura dell'offerta economica;
- a verificare la corretta presentazione e redazione del modulo **offerta economica**, contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura dell'offerta in ribasso di ciascun concorrente.

Le offerte verranno lette ad alta voce dal R.U.P./Gara e dovranno essere siglate dallo stesso. Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce al fine di attuare un ulteriore controllo.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il R.U.P./Gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle ditte concorrenti, l'estrazione verrà effettuata anche alla presenza di ulteriore funzionario della Centrale Unica di Committenza o della Stazione appaltante.

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia il Presidente procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 - *Codice*, come meglio indicato nel successivo paragrafo del presente *bando*.

5.4 - EVENTUALE FASE DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto sopra descritto, il R.U.P./Gara sospenderà la seduta pubblica di gara. Il R.U.P./Gara richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. 97 - *Codice*, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In particolare il R.U.P./Gara provvederà a richiedere per iscritto la presentazione di tali spiegazioni con pec-mail, assegnando **un termine perentorio di 15 gg (quindici giorni) dalla data di ricevimento della richiesta**.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni verrà formalmente richiesta alla sola mandataria su cui graverà l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata dal RTI.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta apparirà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le *spiegazioni* sul prezzo offerto in gara, fornendo giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto.

Ai sensi dell'art. 97 - c. 4 - *Codice*, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia dei servizi prestati;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Verranno, altresì, richieste spiegazioni in ordine ai seguenti elementi:

- oneri aziendali della sicurezza dichiarati nell'offerta economica;
- costi del personale dedicato ai lavori dichiarati nell'offerta economica;

- costi per la formazione del proprio personale;
- consulenze;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali;
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno dichiarati nell'offerta economica, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure, per il personale impiegato con contratti diversi, dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.).

La **documentazione prodotta a giustificazione degli elementi di costo** dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, e non dovrà recare abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso espressamente confermate e sottoscritte.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, le *spiegazioni* dovranno essere espresse e sottoscritte solo dalla concorrente mandataria *in nome e per conto proprio e delle mandanti*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le *spiegazioni* dovranno essere espresse e sottoscritte da tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o G.E.I.E. di cui all'art. 45 - c. 2 - *Codice*.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al *contratto di rete*, si rinvia a quanto previsto al par. 2.1.3 del presente *bando*.

[**N.B.** - Poiché le modalità con cui verranno richieste le *spiegazioni* delle offerte anormalmente basse sono indicate nel presente *bando*, si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà all'Ente committente entro il termine da questo assegnato, comunque non inferiore a 15 gg (quindici giorni). Il suddetto termine decorre dalla data di invio della pec-mail di richiesta delle spiegazioni. Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre con pec-mail, ulteriori precisazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal R.U.P./Gara verranno redatti, a cura dello stesso, appositi verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il R.U.P./Gara provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, nonché tramite pubblicazione sul sito della Centrale Unica di Committenza www.unioneadigefrattra.vr.it.

Alla riapertura della seduta pubblica, il R.U.P./Gara provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli art. 32 - c. 5 - *Codice* e art. 33 - c. 1 - *Codice*.

Si precisa che a norma dell'art. 97 - c. 5 - *Codice*, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti o di costi proposti o se si accerta che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'art. 30 - c. 3 - *Codice*;
- non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 - *Codice*;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95 - c. 10 - *Codice*, rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 - c. 16 - *Codice*.

Sezione 6

Verifica dei requisiti e del costo della manodopera - Aggiudicazione - Sottoscrizione del contratto

6.1 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P./Gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216 - c. 13 - *Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile da A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Deliberazione attuativa n. 111 del 20/12/2012 ed entrato in vigore il 01/07/2014 ai sensi dell'art. 9 - c. 15-ter - D.L. 30/12/2013 convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2014 n. 15.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi online → AVCpass → Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 - c. 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 - *Codice*, la Stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dall'art. 86 - c. 2 - *Codice* e dall'all. XVII - *Codice*, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 - *Codice*.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente *bando* ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 - c. 10 - *Codice*, la Stazione appaltante procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 - c. 5 - lett. d) - *Codice*.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato in sede di progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23 - c. 16 - *Codice*.

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 - *Codice*, la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

6.2 - INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 gg (quindici giorni) dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale

personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.).

6.3 - AGGIUDICAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 - c. 1 - *Codice*, la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P./Gara è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determinazione entro il termine di 30 gg (trenta giorni), decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile del Servizio competente della Stazione appaltante. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 gg (centottanta giorni) dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile all'Ente committente.

L'Ente committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32 - c. 4 - *Codice*.

6.4 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 - c. 8 - *Codice*, avrà luogo entro i successivi 60 gg (sessanta giorni), fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Ente committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 - c. 8 - *Codice*, la consegna del servizio in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio ordinati dal direttore dell'esecuzione, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Il termine di 60 gg (sessanta giorni) previsto dall'art. 32 - c. 8 - *Codice*, o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto, decorreranno in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.

Prima ed ai fini della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 - c. 9 - *Codice*, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 gg (trentacinque giorni) dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 - c. 5 - lett. a) - *Codice*, dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 - c. 12 - *Codice*, di non procedere

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola l'Ente committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per l'Ente committente e salvo eventuale verifica di congruità.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.A.C. nonché all'Autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la Stazione appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 - c. 14 - *Codice*, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione appaltante.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati:

– l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario;

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Resta a carico dell'Ente committente la spesa relativa all'I.V.A.

L'Ente committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 - *Codice*.

Sezione 7

Altre previsioni, prescrizioni e informazioni

7.1 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla Stazione appaltante il P.O.S. - Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del servizio, con i contenuti minimi previsti nell'all. XV - D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.

7.2 - OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST

Ai sensi dell'art. 2 - c. 2 - D.P.C.M. 18/04/2013 come modificato con D.P.C.M. 24/11/2016, nei casi di cui all'art. 1 - c. 52 - L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *white list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 - c. 53 - L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle *white list* tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 - c. 2-3 - D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.: *Codice antimafia*.

7.3 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 - *Codice*, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia denominata *garanzia definitiva*, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 - c. 2-3 - *Codice*.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 - c. 1 - *Codice*, deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - c. 2 - Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg (quindici giorni), a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

L'Ente committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto l'Ente committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

L'Ente committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 - c. 3 - *Codice*, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Ente committente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

[N.B. - La garanzia definitiva deve essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004 n. 123 - Ministero delle Attività Produttive.]

7.4 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 - c. 7 - *Codice*, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 gg (dieci giorni) prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Ente committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Le garanzie necessarie sono meglio specificate all'art. 15 - Garanzie del capitolato tecnico prestazionale.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un G.E.I.E., giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48 - c. 5 - *Codice*, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

7.5 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti sia dalla Centrale Unica di Committenza che dall'Ente committente

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale sia della Centrale Unica di Committenza che dell'Ente committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- c) ai soggetti interni o esterni facenti parte del Seggio di gara e della Commissione di collaudo;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 - *Codice* e dalla L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

La Centrale Unica di Committenza consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53 - c. 2/5 - *Codice*, ai concorrenti che lo richiedono.

A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Centrale Unica di Committenza e l'Ente committente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 - c. 6 - *Codice*, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*.

Titolari del trattamento sono l'Unione di Comuni *dall'Adige al Fratta*, in qualità di Centrale Unica di Committenza, nonché il Comune di Terrazzo. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. è Arch. Girardi Tommaso.

7.6 - PROCEDURE DI RICORSO

Può essere presentato ricorso entro i termini di legge a T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale - Cannaregio 2277 - 30121 Venezia - tel 041 2403911.

7.7 - DISPOSIZIONI FINALI

È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Ente committente resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 - c. 3 - D.P.R. 16/04/2013 n. 62: *Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (...)*, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

A norma dell'art. 209 - c. 1 - *Codice*, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

7.8 - ALLEGATI

- modulo_001 **D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo**
- modulo_002 **dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 - c. 3 - D.Lgs. 50/2016**
- modulo_003 **offerta economica**
- allegato **disciplinare**